

Ordinanza del DDPS sui programmi di promozione dello sport

(OPPSpo)

Capitolo 1: Oggetto	6
Art. 1	6
Capitolo 2: Gioventù e Sport	6
Sezione 1: Disposizioni di carattere generale	6
Art. 2 Definizioni.....	6
Art. 3 Discipline sportive	7
Art. 4 Requisiti per gli organizzatori di offerte G+S	7
Sezione 2: Corsi G+S	7
Art. 5 Ampiezza.....	7
Art. 6 Direzione	8
Art. 7 Numero dei partecipanti e grandezza dei gruppi	8
Art. 8 Durata dei corsi e delle attività dei gruppi di utenti 1 e 5.....	8
Art. 9 Durata dei corsi e delle attività del gruppo di utenti 2 8	8
Art. 10 Contenuti dei corsi	9
Sezione 3: Campi G+S	9
Art. 11 Ampiezza.....	9
Art. 13 Numero di partecipante e grandezza dei gruppi.....	9
Art. 14 Durata del campo e ampiezza minima delle attività G+S	9
Art. 15 Contenuti del campo.....	9
Sezione 4: Promozione G+S delle giovani leve	10
Art. 16 Programmi per la promozione	10
Art. 17 Condizioni per la partecipazione	10
Art. 18 Livelli di sostegno	10
Art. 19 Direzione	10
Art. 20 Amministrazione delle offerte.....	10
Sezione 5: Formazione dei quadri in generale	11

SR 415.31

Art. 21	Presupposti per la partecipazione alla formazione dei quadri.....	11
Art. 22	Annuncio e pubblicazione delle offerte	11
Art. 23	Controlli	11
Art. 24	Revoca e sospensione dei riconoscimenti di quadro	11
Art. 25	Espulsione da un corso della formazione dei quadri	12
Art. 26	Relatori.....	12
Sezione 6: Monitori G+S		12
Art. 27	Formazione.....	12
Art. 28	Perfezionamento	12
Art. 29	Validità del riconoscimento	12
Art. 30	Numero di esperti richiesto.....	13
Art. 31	Ammissione alla formazione e al perfezionamento	13
Art. 32	Doveri	13
Sezione 7: Coach G+S		13
Art. 33	Formazione e perfezionamento	13
Art. 34	Validità del riconoscimento	14
Art. 35	Ammissione alla formazione e al perfezionamento	14
Art. 36	Doveri	14
Sezione 8: Allenatori G+S delle giovani leve		14
Art. 37	Allenatore G+S delle giovani leve L (locale).....	14
Art. 38	Allenatore G+S delle giovani leve R (Regionale).....	15
Art. 39	Allenatore G+S delle giovani leve N (nazionale)	15
Sezione: Esperti G+S		15
Art. 40	Formazione.....	16
Art. 41	Perfezionamento	16
Art. 42	Validità del riconoscimento	16
Art. 43	Ammissione alla formazione e al perfezionamento	16
Art. 44	Compiti.....	16
Sezione 10: Concessione dei contributi		16
Art. 45	Contributi per i corsi G+S.....	17

Art. 46	Contributi per i campi G+S.....	17
Art. 47	Contributi per la partecipazione alle gare.....	17
Art. 48	Contributi alle offerte del gruppo di utenti 6	17
Art. 49	Contributi per le guide alpine.....	17
Art. 50	Contributi per corsi e campi G+S polisportivi con bambini	17
Art. 51	Contributi per i partecipanti G+S affetti da un andicap 18	
Art. 52	Formazione dei quadri.....	18
Art. 53	Contributi forfetari alle federazioni sportive	18
Art. 54	Assegnazione dei contributi	18
Sezione 11: Altre prestazioni della Confederazione		18
Art. 55	Stampati, materiale per l'insegnamento, media didattici e distintivi.....	18
Art. 56	In generale sul materiale G+S	19
Art. 57	Doveri degli organizzatori riguardo al materiale G+S 19	
Art. 58	Alloggio.....	19
Sezione 12: Amministrazione		19
Art. 59	Generalità	19
Art. 60	Nomina di un coach G+S.....	19
Art. 61	Annuncio di offerte G+S.....	20
Art. 62	Annuncio tardivo.....	20
Art. 63	Conteggio delle offerte G+S	20
Art. 64	Corsi e moduli della formazione dei quadri	20
Art. 65	Pagamento dei contributi	20
Art. 66	Controllo.....	21
Capitolo 3: Sport per gli adulti (ESA)		21
Sezione 1: La formazione dei quadri in generale		21
Art. 67	Accesso alla formazione dei quadri ESA	21
Art. 68	Expulsione	21
Sezione 2: Monitori ESA		21
Art. 69	Formazione	22
Art. 70	Perfezionamento.....	22
Art. 71	Ammissione alla formazione e al perfezionamento.....	22
Art. 72	Numero di esperti richiesto	22

Sezione 3: Esperti ESA	22
Art. 73 Formazione.....	22
Art. 74 Perfezionamento	23
Art. 75 Ammissione alla formazione e al perfezionamento	23
Sezione 4: Contributi e procedura	23
Art. 76 Contributi ai corsi di formazione e di perfezionamento	23
Art. 77 Pianificazione delle offerte di formazione e perfezionamento	24
Art. 78 Richiesta di pagamento e conteggio	24
Art. 79 Pagamento dei contributi	24
Art. 80 Finanziamento dei corsi dell'UFSPPO	24
Art. 81 Stampati, materiale didattico, e distintivi.....	24
Capitolo 4: Impianti sportivi di importanza nazionale	24
Art. 82 Importanza nazionale	25
Art. 83 Contributi federali.....	26
Art. 84 Costi computabili.....	26
Capitolo 5: Contributi a manifestazioni e congressi sportivi internazionali	27
Art. 85	27
Capitolo 6: Disposizioni finali	27
Art. 86 Abrogazione del diritto anteriore.....	27
Art. 87 Entrata in vigore.....	27
Allegato 1	29
(art. 3) Discipline sportive G+S	29
Allegato 3 (art. 45 – 47, 50) Contributi massimi per le offerte G+S 32	
Allegato 4 (art. 47) Categorie delle competizioni in G+S 34	
Allegato 5 (art. 49) Indennità per guide alpine con attestato professionale federale e riconoscimento G+S	35
Allegato 6 (art. 51) Indennizzo per attività G+S con partecipanti affetti da handicap	36
Allegato 7 (art. 52) Contributi per la formazione dei quadri G+S 37	
Allegato 8 (art. 53) Indennità forfetarie alle federazioni nel quadro di G+S	39



Ordinanza del DDPS sui programmi per la promozione dello sport

(OPPSpo)

del

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,

basandosi sugli articoli dell'ordinanza sulla promozione dello sport del ...¹
(OPSPo),

ordina:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza regola:

- a. nel programma «Gioventù e Sport» (G+S) lo svolgimento delle offerte G+S e della formazione dei quadri G+S e il versamento dei contributi agli organizzatori delle stesse;
- b. nel programma destinato allo sport per gli adulti (ESA) lo svolgimento delle offerte della formazione dei quadri e il versamento dei contributi agli organizzatori della stessa;
- c. i costi computabili nella concessione di contributi a manifestazioni e congressi sportivi internazionali;
- d. i presupposti per la concessione di contributi agli impianti sportivi d'importanza nazionale.

Capitolo 2: Gioventù e Sport

Sezione 1: Disposizioni di carattere generale

Art. 2 Definizioni

¹ Nella presente ordinanza i termini sono utilizzati come riportato di seguito:

- a. *Bambini*: partecipanti a G+S fino alla fine dell'anno in cui hanno compiuto 10 anni.
- b. *Giovani*: partecipanti a G+S dall'anno in cui hanno compiuto 10 anni.

¹ RS ...

-
- c. *Partecipanti a G+S affetti da handicap*: bambini e giovani giudicati invalidi ai sensi dell'articolo 8 della legge federale del 6 ottobre 2000² sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali.
 - d. *Scuole*: la scuola dell'obbligo di cui all'articolo 49 OPSpo e istituti del livello secondario II.
 - e. *Attività*: un'occupazione singola, limitata nel tempo, di carattere sportivo (lezione, allenamento, escursione o gara).

Art. 3 Discipline sportive

¹ Le offerte G+S possono essere svolte nelle discipline sportive elencate nell'Allegato 1.

² In un'offerta G+S sono vietate le attività di cui all'articolo 7 cpv. 2 OPSpo.

Art. 4 Requisiti per gli organizzatori di offerte G+S

¹ Gli organizzatori di offerte G+S devono essere costituiti secondo il diritto svizzero e avere la loro sede in Svizzera.

² Persone giuridiche costituite come società di capitali o cooperative e persone fisiche devono inoltre avere svolgere l'attività commerciale e professionale principale nel campo della formazione sportiva o dell'insegnamento di attività sportive.

Sezione 2: Corsi G+S

Art. 5 Ampiezza

¹ Un corso G+S comprende attività nelle discipline sportive G+S svolte regolarmente:

- a. sotto la guida di monitori G+S;
- b. in un gruppo stabile;
per un periodo minimo di tempo prestabilito.

² Le attività possono essere completate con campi di allenamento.

³ Un campo di allenamento comprende almeno tre bambini o giovani che partecipano a uno o più corsi dello stesso organizzatore. Tutti i bambini e giovani devono essere attivi in uno dei corsi dell'organizzatore dell'offerta. Bambini e giovani che partecipano soltanto al campo di allenamento non sono considerati ai fini del conteggio dei contributi.

⁴ Per ogni giorno di campo si devono svolgere almeno quattro ore di attività G+S, ripartite fra mattina e pomeriggio.

² RS 830.1

Art. 6 Direzione

¹ I corsi G+S devono essere diretti da persone con riconoscimento di monitore G+S nelle relative discipline. L'UFSPPO indica espressamente discipline attività per le quali si possa derogare al principio.

² Nelle discipline Alpinismo, Sci escursionismo e Arrampicata sportiva il monitore G+S responsabile deve inoltre aver frequentato un perfezionamento da capocorso.

³ Nella disciplina Sport di campo/trekking il monitore G+S responsabile deve inoltre aver frequentato un perfezionamento da capocampo.

⁴ L'allenamento della condizione fisica offerto nei corsi G+S di tutte le discipline come attività accessoria può essere guidato da tutti i monitori G+S con perfezionamento come allenatori della condizione fisica.

Art. 7 Numero dei partecipanti e grandezza dei gruppi

¹ A un corso G+S devono partecipare almeno tre bambini o giovani in età G+S. Per i corsi G+S del gruppo di utenti 7 l'UFSPPO può autorizzare deroghe al numero minimo di partecipanti.

² La grandezza dei gruppi e il numero minimo di monitori G+S sono stabiliti nell'Allegato 2.

³ Se le attività previste nel corso sono svolte suddivisi in gruppi, ognuno di questi deve essere guidato da un monitore G+S.

Art. 8 Durata dei corsi e delle attività dei gruppi di utenti 1 e 5

¹ La durata minima di un corso G+S dei gruppi di utenti 1 e 5 è di 15 settimane da svolgersi in un periodo di massimo sei mesi e comprende almeno 15 allenamenti in 12 settimane di allenamento. In casi eccezionali l'UFSPPO può autorizzare anche corsi più brevi.

² Gli allenamenti nel gruppo di utenti 1 durano almeno 60 minuti, nel gruppo di utenti 5 almeno 45 minuti.

³ L'organizzatore può calcolare ai fini dei contributi un'attività di 60 minuti per corso e giorno. Nei campi di allenamento il massimo è di 240 minuti al giorno.

Art. 9 Durata dei corsi e delle attività del gruppo di utenti 2

¹ La durata minima di un corso G+S del gruppo di utenti 2 di almeno 45 ore/partecipante.

² Le ore/partecipanti si calcolano a partire dal totale delle ore di allenamento svolte da tutti i partecipanti nell'ambito del corso (ore/partecipanti).

³ Un'attività dura minimo un'ora. Per ogni attività possono essere computate massimo cinque ore per il calcolo delle ore/partecipanti.

⁴ Sull'arco di tre mesi l'organizzatore deve svolgere in cinque settimane diverse almeno una attività organizzata in modo indipendente.

Art. 10 Contenuti dei corsi

¹ La formazione dei bambini e dei giovani nei corsi G+S si svolge a diversi livelli, a misura di bambini e di giovani e sulla base dei principi dei diversi sport praticati.

² L'UFSPPO stabilisce i contenuti della formazione.

Sezione 3: Campi G+S

Art. 11 Ampiezza

Un campo G+S comprende attività nelle discipline G+S svolte sotto la guida di monitori G+S come comunità al campo o in un gruppo.

Art. 12 Direzione

Per lo svolgimento di un campo G+S sono necessari almeno due monitori G+S riconosciuti nella relativa disciplina. L'UFSPPO indica le discipline e le attività per le quali possono essere impiegati monitori G+S con formazione in un'altra disciplina sportiva.

Art. 13 Numero di partecipante e grandezza dei gruppi

¹ A un campo G+S devono partecipare almeno dodici bambini o giovani in età G+S.

² La grandezza dei gruppi e il numero minimo di monitori G+S sono stabiliti nell'Allegato 2.

³ Se per le attività del campo i partecipanti sono suddivisi in gruppi, ognuno di questi deve essere guidato da un monitore G+S.

Art. 14 Durata del campo e ampiezza minima delle attività G+S

¹ Un campo deve durare almeno quattro giorni consecutivi.

² Un campo del gruppo di utenti 3 può durare anche solo tre giorni se nel quadro della stessa offerta G+S si svolge anche un campo a norma del capoverso 1.

³ Per ogni giorno di campo si devono svolgere attività G+S per almeno quattro ore, suddivise fra mattina e pomeriggio. I giorni di arrivo e partenza sono considerati insieme come un giorno intero se in essi si fanno in tutto quattro ore di attività G+S.

⁴ Nell'ambito di un campo che dura più di quattro giorni si può prevedere un giorno senza allenamenti, che non viene però considerato ai fini del calcolo dei contributi.

Art. 15 Contenuti del campo

¹ Le attività G+S si svolgono, a misura di bambini e di giovani e sulla base dei principi dei diversi sport praticati.

² L'UFSPPO stabilisce i contenuti della formazione.

Sezione 4: Promozione G+S delle giovani leve

Art. 16 Programmi per la promozione

¹ Con la promozione delle giovani leve nel quadro di G+S si sostengono le offerte G+S basate sul progetto di sostegno dei talenti di una federazione sportiva nazionale.

² L'UFSPO elabora in collaborazione con l'associazione mantello dello sport svizzero (Swiss Olympic) direttive riguardanti i contenuti della promozione delle giovani leve.

³ L'ufficio approva i programmi nei limiti in cui essi influiscono sulla concessione dei contributi e stabilisce il numero massimo delle ore calcolabili per partecipante ai fini della concessione dei contributi.

Art. 17 Condizioni per la partecipazione

Sono ammessi al sostegno delle giovani leve solo partecipanti in età G+S selezionati dalle federazioni nazionali sulla base dei rispettivi programmi per la promozione dei giovani.

Art. 18 Livelli di sostegno

¹ L'UFSPO suddivide il sostegno delle giovani leve nei tre livelli Locale (L), Regionale (R) e Nazionale (N).

² L'assegnazione a uno dei tre livelli avviene sulla base della selezione effettuata da Swiss Olympic.

Art. 19 Direzione

¹ Le offerte della promozione delle giovani leve G+S devono essere dirette da un allenatore nazionale per le giovani leve. L'UFSPO può riconoscere anche persone con formazione almeno equivalente.

² Le offerte del livello di promozione Locale (L) sono dirette da allenatori G+S per le giovani leve L (Locale), R (Regionale) o N (Nazionale).

³ Le offerte del livello di promozione Regionale (R) sono dirette da allenatori G+S per le giovani leve R (Regionale) o N (Nazionale).

⁴ Le offerte del livello di promozione Nazionale (N) sono dirette da allenatori G+S per le giovani leve N (Nazionale).

Art. 20 Amministrazione delle offerte

Le offerte della promozione delle giovani leve possono essere gestite solo da un coach G+S con formazione e perfezionamento specifici (coach G+S PGL).

Sezione 5: Formazione dei quadri in generale

(art. 14 cpv. 1 LPSpo)

Art. 21 Presupposti per la partecipazione alla formazione dei quadri

¹ Sono ammessi alla formazione dei quadri candidati:

- a. cittadini svizzeri o del Principato del Liechtenstein o cittadini stranieri con domicilio in Svizzera;
- b. che nell'anno in cui frequentano il corso compiono 18 anni;
- c. che soddisfano presupposti di ammissione particolari per la partecipazione alle offerte della formazione dei quadri (art. 31, 35, 37 e 43);
- d. che soddisfano eventuali ulteriori esigenze stabilite nelle varie strutture della formazione, in particolare hanno superato un test attitudinale o svolto un corso di soccorritori o di nuoto di salvataggio.

² Cittadini stranieri non domiciliati in Svizzera sono ammessi se lavorano regolarmente per un organizzatore di offerte G+S o della formazione dei quadri.

³ Sono ammesse alla formazione di monitore G+S Sport di campo/Trekking persone che compiono 17 anni nell'anno in cui si tiene il corso.

⁴ Non sono ammesse alla formazione dei quadri persone nei cui confronti sussistono i motivi per la sospensione o la revoca del riconoscimento di quadro o che nella loro attività nell'ambito di G+S hanno ripetutamente violato le direttive G+S.

Art. 22 Annuncio e pubblicazione delle offerte

¹ Seguendo le indicazioni dell'UFSPPO i Cantoni, le federazioni e le istituzioni incaricate dello svolgimento della formazione dei quadri inviano all'ufficio stesso la pianificazione di tutte le offerte della formazione dei quadri che intendono svolgere. L'UFSPPO esamina la pianificazione e se del caso autorizza le offerte.

² Lo svolgimento di ulteriori offerte della formazione dei quadri deve essere autorizzato previamente dall'UFSPPO. L'UFSPPO deve essere tempestivamente informato in merito alla disdetta di un'offerta.

Art. 23 Controlli

L'UFSPPO sorveglia la formazione dei quadri dei Cantoni e delle organizzazioni e istituzioni incaricate.

Art. 24 Revoca e sospensione dei riconoscimenti di quadro

¹ In casi previsti nell'articolo 10 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2011³ (LPSpo) sulla promozione dello sport su denuncia o d'ufficio l'UFSPPO sospende con effetto immediato il riconoscimento di quadro.

³ RS 415.0

²Nei casi di cui all'articolo 10 capoverso 2 della LPSpo l'UFSPo decide se il riconoscimento deve essere revocato a tempo determinato o indeterminato. Il periodo di sospensione è computato nella durata della revoca a tempo determinato.

³Al termine della revoca temporanea il quadro può fare richiesta per riottenere il riconoscimento. L'UFSPo può subordinare la decisione in merito a presupposti e condizioni, soprattutto vincolarla allo svolgimento di un perfezionamento.

Art. 25 Espulsione da un corso della formazione dei quadri

Può essere espulso da un'offerta della formazione dei quadri chi:

- a. non è in grado di seguire il corso per mancanza di capacità;
- b. con il suo comportamento disturba notevolmente il corso.

Art. 26 Relatori

Per lo svolgimento di moduli del perfezionamento o per l'insegnamento di singoli temi nella formazione dei quadri si possono impiegare come relatori persone che non dispongono di un riconoscimento di quadro.

Sezione 6: Monitori G+S

(art. 16 LPSpo)

Art. 27 Formazione

¹ La formazione per divenire monitore G+S è suddivisa per tipologia di utenza e per discipline sportive.

² Nei corsi monitori G+S sono insegnate conoscenze di base in pedagogia, motricità sportiva e metodologia.

³ A chi dispone di una formazione equiparabile a quella di monitore l'UFSPo offre corsi monitori in forma abbreviata.

Art. 28 Perfezionamento

¹ Nel perfezionamento si ampliano e approfondiscono le competenze dei monitori. Il perfezionamento è modulare e si rivolge a diversi gruppi di destinatari.

² Per rinnovare il proprio riconoscimento i monitori G+S devono frequentare regolarmente moduli di perfezionamento.

³ Con la frequenza di un modulo di perfezionamento assolvono il dovere di perfezionamento per tutte le discipline sportive dei rispettivi gruppi in cui sono riconosciuti.

Art. 29 Validità del riconoscimento

¹ Il riconoscimento è valido fino alla fine del secondo anno successivo alla sua consegna o all'ultimo perfezionamento svolto.

²Se il riconoscimento di uno dei monitori G+S annunciati scade durante un corso o un campo il monitore può essere impiegato fino alla fine del corso o del campo.

Art. 30 Numero di esperti richiesto

¹ Per ogni gruppo di 15 partecipanti o parte di esso si deve impiegare nei corsi di formazione e di perfezionamento almeno un esperto G+S.

² Per singoli moduli di perfezionamento l'UFSPo può autorizzare delle eccezioni.

Art. 31 Ammissione alla formazione e al perfezionamento

¹ Sono ammessi alla formazione e al perfezionamento candidati che:

- a. soddisfano i presupposti dell'articolo 21;
- b. sono raccomandati dal coach G+S di un organizzatore.

² Gli organizzatori della formazione all'inizio del corso possono sottoporre i candidati a test attitudinali.

³ L'ammissione al perfezionamento di persone che negli ultimi due anni non hanno svolto attività di monitore può essere subordinata all'impegno a svolgere tale attività.

⁴ L'ammissione può essere rifiutata a persone che già dispongono di un riconoscimento di monitore in una o più discipline sportive ma non svolgono alcuna attività di monitore nella pratica.

Art. 32 Doveri

¹ I monitori G+S sono responsabili per il corretto svolgimento dei corsi e dei campi G+S che dirigono. Fra i loro doveri rientrano in particolare:

- a. lo svolgimento di corsi e campi G+S secondo i requisiti specifici;
- b. la sicurezza dei bambini e dei giovani che sono stati loro affidati;
- c. la tenuta della documentazione necessaria per un conteggio corretto delle attività;
- d. l'uso corretto del materiale G+S in prestito e la pulizia dello stesso prima della restituzione.

² Essi devono garantire in ogni momento alle istanze di autorizzazione e di controllo la possibilità di verificare le loro attività e i documenti relativi al corso o al campo.

Sezione 7: Coach G+S

(art. 17 LPSpo)

Art. 33 Formazione e perfezionamento

¹ La formazione come coach G+S avviene nell'ambito di corsi e moduli specifici.

² Per rinnovare il riconoscimento i coach G+S devono frequentare regolarmente i moduli di perfezionamento.

³ L'UFSPPO o gli uffici cantonali G+S svolgono la formazione e il perfezionamento. L'UFSPPO può incaricare dello svolgimento associazioni giovanili o federazioni sportive.

Art. 34 Validità del riconoscimento

Il riconoscimento è valido fino alla fine del secondo anno successivo alla sua consegna o all'ultimo perfezionamento svolto.

Art. 35 Ammissione alla formazione e al perfezionamento

Sono ammessi alla formazione e al perfezionamento candidati che:

- a. soddisfano i presupposti dell'articolo 21;
- b. sono raccomandati dal coach G+S di un organizzatore;
- c. fanno ben pensare che una volta assolto il corso o il modulo saranno in grado di adempiere i doveri previsti all'articolo 36.

Art. 36 Doveri

¹ I coach G+S sono responsabili per lo svolgimento delle offerte del proprio organizzatore secondo le direttive. In particolare devono:

- a. Coordinare le offerte G+S della propria organizzazione.
- b. Annunciare le offerte G+S all'ufficio competente e provvedere al relativo conteggio (art. 61).
- c. Iscrivere gli appartenenti alla propria organizzazione alla formazione e al perfezionamento dei quadri dell'istruzione G+S.
- d. Consigliare, sostenere e controllare i monitori G+S nello svolgimento dei corsi e dei campi per quel che riguarda gli aspetti dell'organizzazione e dell'amministrazione.
- e. Consentire in ogni momento alle istanze di autorizzazione e di sorveglianza uno sguardo sulla loro attività e l'accesso alla documentazione relativa ai corsi e ai campi.
- f. Garantire l'archiviazione per almeno cinque anni dei documenti G+S necessari per il controllo dei conteggi e dietro richiesta inviarli all'istanza di autorizzazione o all'UFSPPO.

Sezione 8: Allenatori G+S delle giovani leve

(art. 18 OPSpo)

Art. 37 Allenatore G+S delle giovani leve L (locale)

¹ La formazione per gli allenatori delle giovani leve di livello locale (L) e i relativi perfezionamenti si articola su corsi e moduli specifici.

² Vengono ammessi alla formazione i monitori G+S che:

- a. hanno superato con la qualifica minima stabilita dall'UFSPPO i perfezionamenti previsti nella struttura della formazione;
- b. possono dimostrare un'attività regolare come monitori G+S;
- c. sono disposti a impegnarsi in modo regolare nel sostegno G+S delle giovani leve (G+S-PGL);
- d. sono raccomandati dai relativi capidisciplina G+S.

³ Per il rinnovo del riconoscimento gli allenatori G+S delle giovani leve L (locale) devono frequentare a scadenze regolari un modulo specifico di perfezionamento. La durata del riconoscimento si basa sul disposto dell'articolo 29.

⁴ L'UFSPPO organizza formazione e perfezionamento degli allenatori G+S per le giovani leve, coinvolgendo le rispettive federazioni sportive.

⁵ Se in alcune discipline sportive non esistono corsi e moduli specifici per gli allenatori delle giovani leve, chi ha assolto il massimo livello di perfezionamento previsto nella struttura della formazione stabilita dall'UFSPPO può essere riconosciuto come allenatore G+S delle giovani leve se soddisfa i presupposti di cui alle lettere b-d del capoverso 2.

Art. 38 Allenatore G+S delle giovani leve R (Regionale)

Sono riconosciuti come allenatori G+S delle giovani leve di livello R (regionale):

- a. allenatori di sport di punta diplomati con esame professionale superiore dotati di riconoscimento di monitore G+S;
- b. allenatori di sport di prestazione con certificato federale di capacità e con riconoscimento di monitore G+S;
- c. allenatori di sport di prestazione Swiss Olympic con riconoscimento di monitore G+S;
- d. persone con una formazione riconosciuta dall'UFSPPO come equivalente e con riconoscimento di monitore G+S.

Art. 39 Allenatore G+S delle giovani leve N (nazionale)

Sono riconosciuti come allenatori G+S delle giovani leve di livello N (nazionale):

- a. allenatori di sport di punta diplomati con esame professionale superiore dotati di riconoscimento di monitore G+S;
- b. persone con una formazione riconosciuta dall'UFSPPO come equivalente e con riconoscimento di monitore G+S.

Sezione: Esperti G+S

(art. 19 OPSpo)

Art. 40 Formazione

¹ I monitori G+S nell'ambito di corsi esperti G+S ricevono una formazione che consente loro di assicurare un seguito la formazione dei quadri.

² L'UFSPO si occupa della formazione degli esperti G+S. Può incaricare dello svolgimento i Cantoni o federazioni sportive o giovanili.

Art. 41 Perfezionamento

¹ Il perfezionamento degli esperti G+S avviene nell'ambito di moduli specifici.

² Per rinnovare il proprio riconoscimento gli esperti G+S devono frequentare a scadenze regolari i moduli di perfezionamento a loro destinati.

³ L'UFSPO organizza il perfezionamento degli esperti G+S. Può incaricare dello svolgimento i Cantoni o federazioni sportive o giovanili.

Art. 42 Validità del riconoscimento

Il riconoscimento è valido sino alla fine del secondo anno successivo a quello in cui si è ottenuto o si è svolto il perfezionamento più recente.

Art. 43 Ammissione alla formazione e al perfezionamento

¹ Sono ammessi alla formazione o al perfezionamento candidati che:

- a. dispongono di un riconoscimento valido di monitori G+S;
- b. soddisfano i presupposti riportati all'articolo 2;
- c. sono raccomandati da un organizzatore della formazione dei quadri.

² L'ammissione alla formazione può essere rifiutata a persone che già dispongono del riconoscimento di esperti in più di una disciplina sportiva ma non svolgono alcuna attività di formatori nella pratica.

Art. 44 Compiti

¹ Gli esperti G+S svolgono la formazione dei quadri nelle relative discipline sportive o per i relativi gruppi di destinatari.

² In discipline sportive o con gruppi di destinatari che presuppongono particolari disposizioni di sicurezza gli esperti G+S possono essere impiegati come specialisti della sicurezza nella valutazione dei programmi di corso o di campo.

³ L'UFSPO può incaricare gli esperti G+S di sottoporre a un controllo di qualità sul posto le offerte G+S e della formazione dei quadri.

Sezione 10: Concessione dei contributi

(art. 21-27 OPSpo)

Art. 45 Contributi per i corsi G+S

¹ I contributi per i corsi G+S si basano su un importo di base - calcolato in base al numero di monitori G+S - e sul totale delle ore di allenamento svolte complessivamente da tutti i partecipanti (ore/partecipanti) durante il corso.

² Essi sono stabiliti nell'Allegato 3.

Art. 46 Contributi per i campi G+S

¹ I contributi per i campi G+S dei gruppi di utenti 3, 4 e 5 sono calcolati in funzione del numero di partecipanti, di monitori necessari e di giorni di campo calcolabili a norma dell'articolo 14.

² Essi sono stabiliti nell'Allegato 3.

Art. 47 Contributi per la partecipazione alle gare

¹ La partecipazione alle gare del gruppo di utenti 1 fatta al di fuori del normale allenamento, viene sostenuta con un altro sussidio forfetario, a condizione che siano rispettati i presupposti dell'Allegato 4.

² Nei corsi del gruppo di utenti 2 le gare contano come periodo di allenamento se vi si partecipa in aggiunta alle attività di cui al capoverso 4 dell'articolo 9.

³ Nel gruppo di utenti 7 le gare contano come ore di allenamento fino al raggiungimento del massimo di ore computabili a norma del capoverso 3 dell'articolo 16.

⁴ L'UFSPPO può prevedere limitazioni alla partecipazione dei bambini a gare e competizioni.

Art. 48 Contributi alle offerte del gruppo di utenti 6

¹ A una disciplina sportiva viene attribuita importanza limitata se sull'arco di almeno tre anni consecutivi essa viene scelta da meno dell'uno per mille del totale dei partecipanti alle offerte G+S.

² L'UFSPPO stabilisce i contributi per ogni singolo caso.

Art. 49 Contributi per le guide alpine

¹ Per l'impiego di guide alpine con attestato professionale federale nelle discipline alpinismo, sci escursionismo e arrampicata sportiva outdoor gli organizzatori delle offerte G+S ricevono un contributo accessorio calcolato sulla base dell'Allegato 5.

² Il contributo deve essere richiesto all'atto dell'annuncio dell'offerta.

Art. 50 Contributi per corsi e campi G+S polisportivi con bambini

Per corsi e campi G+S con bambini sono corrisposti contributi maggiorati come da Allegato 3 a condizione che essi siano diretti da monitori G+S con una formazione o un perfezionamento specifico per il gruppo di destinatari cui ci si rivolge nello sport con i bambini e se le attività sono svolte:

-
- a. nella disciplina Allround;
 - b. in almeno due diverse discipline sportive per nessuna delle quali la durata dell'attività superi i tre quarti di quella svolta in totale.

Art. 51 Contributi per i partecipanti G+S affetti da un handicap

¹ Se a un'offerta G+S partecipa regolarmente almeno una persona affetta da handicap e se l'organizzatore deve per questo impiegare un monitore in più dotato di un particolare perfezionamento, l'organizzatore dell'offerta G+S ottiene un ulteriore contributo come previsto nell'Allegato 6.

² Il contributo deve essere richiesto all'atto dell'annuncio dell'offerta.

Art. 52 Formazione dei quadri

¹ Gli organizzatori della formazione dei quadri assumono i costi relativi alle offerte che propongono.

² L'UFSPo concede i contributi previsti nell'Allegato 7.

³ Non sono concessi contributi se la formazione dei quadri viene organizzata da istituzioni attive nel campo dell'istruzione come parte di un ciclo di formazione e la frequenza è obbligatoria per gli alunni o gli studenti.

⁴ La formazione dei quadri organizzata dalle federazioni giovanili è sovvenzionata come previsto nella legge del 6 ottobre 1989⁴ per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche.

Art. 53 Contributi forfetari alle federazioni sportive

¹ L'UFSPo concede alle federazioni delle discipline sportive per le quali non ha nominato un capodisciplina G+S contributi forfetari come da Allegato 8 se esse presentano un piano direttivo per lo sviluppo della disciplina in ambito G+S.

² Alle federazioni ammesse a titolo provvisorio l'UFSPo concede contributi forfetari. Essi sono stabiliti nell'Allegato 8.

Art. 54 Assegnazione dei contributi

Un aumento dei contributi ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 della OPSpo è ammissibile per i contributi di cui agli allegati 3, 5, 6 e 7.

Sezione 11: Altre prestazioni della Confederazione

(art. 28 OPSpo)

Art. 55 Stampati, materiale per l'insegnamento, media didattici e distintivi

L'UFSPo stabilisce la quota di partecipazione alle spese a carico di quanti ricevono stampati, materiale didattico e distintivi.

⁴ RS 446.1

Art. 56 In generale sul materiale G+S

¹ L'UFSPPO stabilisce le discipline sportive, le offerte G+S e quelle della formazione dei quadri per le quali viene messo a disposizione il materiale G+S.

² Non sussiste comunque alcuna pretesa all'uso di materiale G+S.

³ Il materiale G+S viene messo a disposizione dall'Esercito quando non è procurato dall'UFSPPO. Le carte topografiche sono messe a disposizione da Swisstopo.

Art. 57 Doveri degli organizzatori riguardo al materiale G+S

¹ Gli organizzatori delle offerte G+S e della formazione dei quadri ai quali viene messo a disposizione materiale G+S devono partecipare alle spese per il deposito, la manutenzione e il trasporto del materiale. L'UFSPPO stabilisce la tariffe da applicare.

² Gli organizzatori delle offerte G+S e della formazione dei quadri devono usare il materiale avendone cura e pulirlo prima di riconsegnarlo.

³ Sono responsabili per lo smarrimento di materiale e sono tenuti a pagare le spese per le riparazioni o la sostituzione di quello non restituito o consegnato senza essere stato ripulito. L'UFSPPO può addebitare i costi nel conteggio dei contributi di cui alla sezione 10.

⁴ Se si restituisce materiale diverso da quello ricevuto in consegna il materiale G+S mancante viene fatturato. L'UFSPPO può disporre senza indennizzi del materiale non originale riconsegnato.

Art. 58 Alloggio

¹ Nei limiti delle disponibilità e sulla base delle disposizioni generali per l'affitto di infrastrutture armasuisse mette a disposizione degli organizzatori di offerte G+S e della formazione dei quadri edifici dell'esercito per le attività G+S.

² Concede uno sconto di almeno il 50 per cento sulle tariffe ufficiali di locazione.

Sezione 12: Amministrazione

Art. 59 Generalità

Le offerte G+S, i corsi e i moduli della formazione dei quadri sono gestite per il tramite del Sistema nazionale d'informazione per lo sport.

Art. 60 Nomina di un coach G+S

¹ Gli organizzatori di offerte G+S nominano un coach G+S come loro rappresentante nei confronti degli uffici cantonali G+S e dell'UFSPPO.

² Il coach G+S rappresenta l'organizzazione in tutte le questioni attinenti a G+S.

Art. 61 Annuncio di offerte G+S

¹ Il coach G+S annuncia un'offerta G+S al più tardi 30 giorni prima dell'inizio del primo corso o campo G+S. Lo stesso termine vale per aggiungere nuovi corsi e campi all'offerta già annunciata.

² L'annuncio di offerte del sostegno delle giovani leve avviene a livello centralizzato a cura del coach G+S-PGL delle rispettive federazioni sportive nazionali.

³ L'autorità competente decide se approvare le offerte prima del loro inizio.

Art. 62 Annuncio tardivo

¹ Se un'offerta non viene annunciata nei termini previsti, per il calcolo dei contributi si considerano soltanto i corsi e i campi G+S che iniziano trenta giorni dopo il ricevimento dell'iscrizione.

² Se un'offerta annunciata in ritardo viene tuttavia autorizzata in tempo dall'autorità competente prima dell'inizio previsto è possibile conteggiare ai fini del calcolo dei contributi l'intera durata.

Art. 63 Conteggio delle offerte G+S

¹ Il conteggio relativo a un'offerta deve essere inviato non più tardi di 30 giorni dalla fine dell'ultimo corso o campo autorizzato.

² L'istanza che autorizza controlla il conteggio e prepara il versamento tramite l'UFSPPO. Questi provvede a un controllo a campione dei conteggi e dispone il versamento dei contributi.

³ Se il conteggio viene inoltrato in ritardo, ma comunque entro 60 giorni dall'ultimo corso o campo autorizzato, l'UFSPPO può decurtare i contributi. I conteggi inoltrati più tardi non danno alcun diritto al versamento di contributi.

Art. 64 Corsi e moduli della formazione dei quadri

¹ L'amministrazione di corsi e moduli della formazione dei quadri viene fatta dall'organizzatore che la propone.

² Il conteggio relativo a corsi e moduli deve essere inviato all'UFSPPO non oltre i 30 giorni dalla fine del corso.

³ L'UFSPPO controlla il conteggio e dispone il versamento dei contributi.

Art. 65 Pagamento dei contributi

¹ I contributi vengono versati esclusivamente su un conto bancario o postale svizzero dell'organizzatore dell'offerta G+S o della formazione dei quadri.

² Per le offerte G+S con corsi che durano 30 o più settimane, dopo tre mesi dall'inizio del corso si possono anticipare fino al 50 per cento dei contributi sulla base di un conteggio provvisorio.

Art. 66 Controllo

Gli uffici G+S cantonali inviano ogni anno all'UFSPo un resoconto sui controlli effettuati. Episodi particolari vengono annunciati immediatamente.

Capitolo 3: Sport per gli adulti (ESA)

Sezione 1: La formazione dei quadri in generale

(art. 34 OPSpo)

Art. 67 Accesso alla formazione dei quadri ESA

¹ Gli organizzatori della formazione dei quadri ESA devono consentire a tutti i candidati pari condizioni di accesso, indipendentemente dell'organizzazione di cui fanno parte.

² Vengono ammessi alla formazione dei quadri candidati che:

- a. sono cittadini svizzeri o stranieri domiciliati in Svizzera;
- b. compiono 18 anni nell'anno in cui si tiene il corso;
- c. soddisfano le particolari condizioni di ammissione per la partecipazione alle offerte della formazione dei quadri (art. 75);
- d. soddisfano eventuali ulteriori requisiti specifici definiti nelle strutture e nei contenuti della formazione, come test attitudinali, frequenza di corsi di soccorritore o di nuoto di salvataggio o frequenza di corsi di perfezionamento.

³ Stranieri non domiciliati in Svizzera sono ammessi se attivi regolarmente per un organizzatore della formazione dei quadri ESA.

⁴ Non sono ammesse ai corsi di perfezionamento persone nei cui confronti sussistono motivi per la revoca del riconoscimento di quadro o che nel corso dell'attività svolta in ambito ESA fino a quel momento hanno ripetutamente violato i principi riconosciuti dell'etica sportiva.

⁵ Gli organizzatori della formazione dei quadri possono chiedere ai partecipanti ai corsi un'adeguata partecipazione alle spese.

Art. 68 Espulsione

Può essere espulso dalla formazione dei quadri chi:

- a. non è in grado di seguire il corso per mancanza di capacità non dispone della capacità;
- b. con il suo comportamento disturba notevolmente il corso.

Sezione 2: Monitori ESA

(art. 36 OPSpo)

Art. 69 Formazione

¹ Nella formazione di monitore ESA si insegnano conoscenze di base in materia di pedagogia per gli adulti, motricità sportiva, metodologia e altre ancora legate alla disciplina sportiva praticata. I contenuti della formazione possono variare a seconda del gruppo di destinatari.

² Gli organizzatori della formazione dei monitori possono offrire iter formativi abbreviati a persone che dispongono di una formazione analoga a quella ESA.

³ La formazione dura di regola sei giorni. Essa può essere abbreviata per quanti dispongono di conoscenze in materia, come ad esempio nel caso dei monitori G+S.

Art. 70 Perfezionamento

¹ Nel perfezionamento si approfondiscono e si ampliano le conoscenze acquisite da monitore. Il perfezionamento ha struttura modulare.

² Per rinnovare il proprio riconoscimento i monitori ESA devono frequentare a scadenze regolari un modulo di perfezionamento.

³ Il riconoscimento è valido fino alla fine del secondo anno successivo al suo rilascio o all'ultimo perfezionamento.

⁴ I singoli moduli del perfezionamento durano al massimo sei giorni.

Art. 71 Ammissione alla formazione e al perfezionamento

¹ Sono ammessi alla formazione i candidati che soddisfano i criteri generali riportati all'articolo 67.

² Sono ammessi al perfezionamento candidati che:

- a. soddisfano i presupposti dell'articolo 67;
- b. Possono comprovare un'attività pratica come monitori nello sport per gli adulti.

Art. 72 Numero di esperti richiesto

¹ Per ogni gruppo di 15 partecipanti o parte di esso si deve impiegare nei corsi di formazione e di perfezionamento almeno un esperto G+S.

² Per singoli moduli di perfezionamento l'UFSPo può autorizzare delle eccezioni.

Sezione 3: Esperti ESA

(art. 38 OPSpo)

Art. 73 Formazione

¹ Sono ammessi alla formazione di esperto ESA i monitori ESA, che vengono formati in corsi per esperti per poi poter dirigere corsi della formazione dei quadri.

² La formazione dura di regola nove giorni. Può avvenire in forma abbreviata per chi già dispone delle conoscenze necessarie, come ad esempio nel caso di esperti G+S.

Art. 74 Perfezionamento

- ¹ Il perfezionamento degli esperti ESA si svolge nel quadro di moduli specifici.
- ² Per rinnovare il riconoscimento gli esperti ESA devono frequentare a scadenze regolari il perfezionamento.
- ³ Il riconoscimento è valido fino alla fine del secondo anno successivo alla sua consegna o all'ultimo perfezionamento svolto.
- ⁴ L'UFSPPO si occupa dei moduli del perfezionamento degli esperti. Può incaricare dello svolgimento i Cantoni o federazioni sportive o giovanili.
- ⁵ I singoli moduli del perfezionamento degli esperti durano massimo tre giorni.

Art. 75 Ammissione alla formazione e al perfezionamento

- ¹ Vengono ammessi alla formazione i monitori ESA che:
 - a. soddisfano i presupposti riportati nell'articolo 71;
 - b. sono raccomandati da un organizzatore della formazione e del perfezionamento dei monitori ESA;
 - c. svolgono regolarmente l'attività di monitori ESA.
- ² Sono ammessi al perfezionamento esperti ESA che soddisfano i presupposti dell'articolo 71. L'ammissione può essere negata a quanti non possono comprovare un'attività pratica nel campo della formazione.
- ³ A persone che dispongono di esperienza come monitori equivalente alla formazione ESA l'UFSPPO può proporre corsi per esperti in forma abbreviata.
- ⁴ L'ufficio può chiedere ai rispettivi organizzatori dei corsi per monitori ESA di provare l'effettivo bisogno di formare come esperti un certo numero di monitori ESA.

Sezione 4: Contributi e procedura

(art. 32 cpv. 3 OPSpo)

Art. 76 Contributi ai corsi di formazione e di perfezionamento

- ¹ Nel quadro dei crediti approvati l'UFSPPO versa agli organizzatori di corsi di formazione e perfezionamento un contributo forfetario se:
 - a. il corso è stato tempestivamente annunciato ed approvato prima dell'inizio;
 - b. nel corso si trattano i contenuti richiesti e si rispettano le condizioni per l'ammissione dei partecipanti;
 - c. concluso il corso l'organizzatore ha provveduto a inoltrare i documenti per il conteggio nel rispetto dei termini
- ² Il contributo forfetario ammonta a massimo 50 franchi per giorno di corso e partecipante.

³ Se nei corsi di formazione e perfezionamento vengono impiegati oltre a quelli prescritti uno o più esperti ESA, l'UFSPPO versa agli organizzatori un forfait aggiuntivo pari a 100 franchi per giorno di corso.

⁴ L'UFSPPO stabilisce i contributi nel caso concreto, considerando in particolare la frequenza delle offerte di corsi ESA nelle singole regioni o discipline sportive.

Art. 77 Pianificazione delle offerte di formazione e perfezionamento

¹ Rispettando le prescrizioni dell'UFSPPO gli organizzatori secondo inviano allo stesso la pianificazione di tutti i corsi di formazione e perfezionamento che intendono svolgere. L'UFSPPO autorizza le offerte.

² Lo svolgimento di altri corsi deve essere autorizzato preventivamente dall'UFSPPO. L'UFSPPO deve essere informato se un corso viene disdetto.

Art. 78 Richiesta di pagamento e conteggio

¹ L'organizzatore di un corso di formazione e perfezionamento almeno 30 giorni prima dell'inizio dello stesso presenta all'UFSPPO una richiesta di autorizzazione.

² Deve inviare all'UFSPPO il conteggio del corso di formazione e perfezionamento non più tardi di 30 giorni dalla fine dello stesso.

³ L'UFSPPO controlla i conteggi e dispone il versamento dei contributi.

⁴ Se il conteggio viene inoltrato in ritardo, ma comunque entro 60 giorni dall'ultimo corso o campo autorizzato l'UFSPPO può decurtare i contributi. I conteggi inoltrati più tardi non danno alcun diritto al versamento di contributi.

Art. 79 Pagamento dei contributi

I contributi vengono versati esclusivamente su un conto bancario o postale svizzero dell'organizzatore dei corsi di formazione e perfezionamento.

Art. 80 Finanziamento dei corsi dell'UFSPPO

L'UFSPPO finanzia i corsi della formazione dei quadri ESA che organizza in prima persona. Ai partecipanti si possono chiedere contributi alle spese di partecipazione.

Art. 81 Stampati, materiale didattico, e distintivi

La Confederazione può mettere a disposizione stampati, materiale didattico e distintivi. L'UFSPPO stabilisce la quota di partecipazione alle spese a carico di quanti ricevono stampati, materiale didattico e distintivi.

Capitolo 4: Impianti sportivi di importanza nazionale

(art. 42 - 44 OPSpo)

Art. 82 Importanza nazionale

A un impianto sportivo viene attribuita importanza nazionale se:

- a. è comprovato e documentato che una o più federazioni sportive hanno bisogno dell'impianto per lo svolgimento di attività sportive di importanza nazionale;
- b. non ci sono alternative valide per lo svolgimento di attività sportive di importanza nazionale delle relative federazioni;
- c. l'impianto è sufficiente per i bisogni delle federazioni sportive nazionali interessate;
- d. l'impianto risponde ai regolamenti delle relative federazioni nazionali ed internazionali e dispone di un numero sufficiente di locali accessori inclusi quelli per l'alloggio e il vitto, che ne consentono l'utilizzazione anche a chi proviene da ragionevole distanza;
- e. in quanto impianto di gara di importanza nazionale soddisfa tutte le esigenze per lo svolgimento di competizioni internazionali come previsto dalle direttive delle federazioni nazionali ed internazionali, in particolare per quel che riguarda le infrastrutture per gli spettatori;
- f. è garantito il collegamento con una rete di trasporti pubblici adeguata;
- g. esso viene utilizzato conformemente allo scopo, si tengono in grande considerazione gli aspetti urbanistici ed ecologici degli spazi pubblici e tutti gli spazi sono realizzati e curati lasciandoli per quanto possibile al naturale, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la sua destinazione a impianto sportivo;
- h. nelle nuove costruzioni e nei risanamenti si rispettano gli standard più avanzati dal punto di vista dell'edilizia e dei consumi di energia e risorse e si attribuisce importanza ad un'edilizia funzionale, architettonicamente valida e economica;
- i. sono rispettate le disposizioni sulla protezione della natura e del paesaggio e si tengono in considerazione gli obiettivi perseguiti dalla Concezione «Paesaggio svizzero» soprattutto se:
 1. riducono al minimo danni e oneri derivanti da costruzione e gestione dell'impianto e danni e oneri possano essere sanati nei limiti del possibile sulla base del principio di causalità;
 2. gli utilizzatori degli impianti sono invogliati ad un uso il più possibile rispettoso della natura e del paesaggio;
 3. si evitano le opere di urbanizzazione con mezzi meccanici nell'ambito di paesaggi particolarmente degni di tutela;
- j. si considerano nel rispetto delle norme legali vigenti le esigenze di chi soffre di un handicap.

Art. 83 Contributi federali

¹ L'UFSPO può attribuire contributi alla costruzione o al rinnovamento di un impianto sportivo se:

- a. esso è inserito nel catalogo CISIN;
- b. la gestione dell'impianto e in particolare il finanziamento dello stesso inclusa la manutenzione corrente e periodica sono assicurati a lungo termine da un ente responsabile di diritto pubblico, privato o misto;
- c. l'utilizzazione dell'impianto per attività sportive di importanza nazionale è garantito tramite contratti fra l'ente responsabile e le relative federazioni sportive nazionali o organizzatori di manifestazioni sportive;
- d. tenendo conto di eventuali contributi federali il finanziamento del progetto è assicurato.

² I contributi ammontano ad un massimo del 45 per cento dei costi computabili.

³ L'ammontare dei contributi e le priorità da dare in caso di più richieste di finanziamento vengono stabilite sulla base dei seguenti criteri:

- a. ammontare dei crediti autorizzati;
- b. importanza del progetto per lo sport svizzero;
- c. qualità, grado di avanzamento e probabilità di realizzazione del progetto;
- d. uso previsto per manifestazioni di importanza nazionale;
- e. investimenti globali generati a favore dello sport e ulteriori effetti della decisione.

Art. 84 Costi computabili

¹ Vengono considerati come computabili i costi in relazione diretta con la costruzione o con il risanamento dell'impianto. Fra di essi rientrano in particolare i costi per:

- a. progettazione;
- b. misure edilizie;
- c. acquisto di attrezzature adeguate indispensabili.

² Non sono considerati costi computabili quelli per:

- a. acquisto del terreno;
- b. studi e accertamenti preventivi;
- c. misure non indispensabili per la realizzazione del progetto;
- d. indennizzi alle autorità e interessi per i crediti per la costruzione;
- e. misure che rispetto ad altri interventi realizzabili sono esagerate o inadeguate.

Capitolo 5: Contributi a manifestazioni e congressi sportivi internazionali

(art. 73 OPSpo)

Art. 85

¹ Sono considerati contributi computabili ai sensi dell'articolo 73 capoverso 3 OPSpo le seguenti prestazioni di Cantoni e Comuni:

- a. aiuti finanziari sotto forma di contributi in contanti;
- b. contributi provenienti dai fondi Sport – Toto o della Lotteria;
- c. forniture di beni e servizi a prezzo di mercato per i quali non sussiste alcuna pretesa giuridica.

² Non possono essere computate le prestazioni pubbliche che Cantoni e Comuni sono tenuti a fornire per legge, come servizio di polizia, allacciamenti e raccolta rifiuti, procedura di autorizzazione, compiti amministrativi generali, anche se nel caso concreto si rinuncia alle relative tasse ed emolumenti

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 86 Abrogazione del diritto anteriore

Sono abrogate le seguenti ordinanze:

1. Ordinanza del DDPS del 13 novembre 1996⁵ concernente la Commissione federale dello sport;
2. Ordinanza del DDPS del 21 gennaio 1992⁶ che regola le indennità dei corsi delle federazioni di ginnastica e sport e altre organizzazioni sportive;
3. Ordinanza del DDPS del 31 ottobre 2001⁷ sui prodotti e sui metodi dopanti;
4. Ordinanza del DDPS del 7 novembre 2002⁸ concernente Gioventù+Sport;
5. Ordinanza del DDPS del 15 dicembre 1998⁹ concernente le prestazioni della Confederazione a favore dello sport per gli anziani;
6. Ordinanza dell'11 gennaio 1989¹⁰ concernente l'attribuzione di sussidi all'Associazione Olimpica Svizzera, alle federazioni sportive e ad altre organizzazioni sportive.

Art. 87 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

⁵ AS 1996 3102

⁶ AS 1992 494

⁷ AS 2001 3319

⁸ AS 2002 4040

⁹ AS 1999 587

¹⁰ AS 1989 193

Dipartimento federale della difesa, della
protezione della popolazione e dello sport:
Ueli Maurer

Discipline sportive G+S

Allround, alpinismo, arrampicata sportiva, atletica leggera, badminton, baseball/softball, calcio, canoismo, canottaggio, ciclismo, corsa d'orientamento, curling, equitazione, ginnastica, ginnastica agli attrezzi, ginnastica artistica, ginnastica e danza, giochi nazionali/lotta svizzera, golf, hockey su ghiaccio, hockey su prato, hornuss, Judo/Ju-Jitsu, karate, lotta, nuoto, pallacanestro, pallamano, pallavolo, pattinaggio su ghiaccio, rugby, scherma, sci, sci di fondo, salto con gli sci, sci escursionismo, snowboard, sport di campo/trekking, sport scolastico, sport su rotelle, squash, streethockey, tavola a vela, tiro sportivo, tchoukball, tennis, tennistavolo, triathlon, unihockey, vela.

Disposizioni specifiche concernenti l'impiego di monitori G+S in relazione alla dimensione dei gruppi

A. Disposizioni di carattere generale:

1. Nelle discipline sportive baseball/softball, calcio, hockey su ghiaccio, hore-nuss, hockey su prato, pallacanestro, pallamano, pallavolo, rugby, sport su rotelle street-hockey, tchoukball e unihockey non sono consentiti gruppi di più di 24 partecipanti per monitore. A partire da 25 partecipanti, deve essere impiegato un monitore G+S supplementare riconosciuto nella pertinente disciplina sportiva per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo.
2. Nelle discipline sportive allround, atletica leggera, badminton, ciclismo corsa d'orientamento, curling, ginnastica, ginnastica artistica, ginnastica agli attrezzi, ginnastica e danza, golf, ginnastica nazionale/lotta svizzera, judo/ jujitsu, karate, lotta, pattinaggio su ghiaccio, scherma, squash, tennis, tennistavolo, tiro sportivo, triathlon, non sono consentiti gruppi di più di 16 partecipanti per monitore. A partire da 17 partecipanti, deve essere impiegato un monitore G+S supplementare riconosciuto nella pertinente disciplina sportiva per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo.
3. Nelle discipline sportive equitazione e sci di fondo non sono consentiti gruppi di più di 12 partecipanti per monitore. A partire da 13 partecipanti deve essere impiegato un monitore G+S supplementare riconosciuto nella pertinente disciplina sportiva per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo.
4. Nelle offerte G+S Sport di campo/Trekking non sono consentiti gruppi di più di 24 partecipanti ogni 2 monitori. A partire da 25 partecipanti deve essere impiegato un monitore G+S supplementare riconosciuto nella pertinente disciplina sportiva per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo. Nei campi G+S al posto di monitori G+S supplementari possono essere impiegate persone maggiorenni e capaci di discernimento senza riconoscimento G+S.
5. Se nell'ambito di un corso o di un campo o nella pratica di uno sport si svolge un'attività riportata alla lettera B, valgono le disposizioni di sicurezza particolari per essa descritte.

B. Disposizioni di sicurezza particolari:

1. Nelle discipline sportive alpinismo, arrampicata sportiva e sci-escursionismo non sono consentiti gruppi di più di 6 partecipanti per monitore. A partire da 7 partecipanti, un monitore G+S supplementare riconosciuto nella pertinente disciplina sportiva è impiegato per ciascun gruppo supplementare di al massimo 6 partecipanti.

-
2. Nelle discipline sportive canoismo, canottaggio, salto con gli sci, sci, snowboard, tavola a vela e vela non sono consentiti gruppi di più di 12 partecipanti per monitore. A partire da 13 partecipanti deve essere impiegato un monitore G+S supplementare riconosciuto nella pertinente disciplina sportiva per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo.
 3. Nella disciplina sportiva nuoto non sono consentiti gruppi di più di 16 partecipanti per monitore. A partire da 17 partecipanti deve essere impiegato un monitore G+S supplementare riconosciuto nella pertinente disciplina sportiva per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo.

C. Disposizioni particolari per il gruppo di utenti 5

1. In tutte le attività delle discipline sportive riportate alla lettera A non è consentito che i gruppi siano formati da più di 24 partecipanti per monitore. A partire da 25 partecipanti per ciascun gruppo supplementare di 12 persone al massimo deve essere impiegata una persona supplementare autorizzata a dirigere la pertinente disciplina sportiva.
2. In tutte le attività delle discipline riportate alla lettera B valgono le disposizioni di sicurezza delle singole discipline.
3. Se per lo svolgimento di un'attività sono necessari più di due monitori, come monitore supplementare può essere impiegata una persona maggiorenne e capace di discernimento anche se non dispone del riconoscimento di monitore G+S. Per il suo impiego non viene tuttavia corrisposto l'importo di base previsto all'Allegato 3.

D. Numero insufficiente di monitori G+S nelle attività riportate alla lettera A

Se in attività nelle discipline sportive riportate alla lettera A non si impiega un numero sufficiente di monitori G+S, l'importo dei contributi si calcola sulla base della grandezza massima del gruppo che i monitori presenti potrebbero effettivamente dirigere.

E. Numero insufficiente di monitori G+S nelle attività riportate alla lettera B

Se in attività nelle discipline sportive riportate alla lettera A non si impiega un numero sufficiente di monitori G+S, suddette attività non vengono considerate ai fini del calcolo dei contributi.

Contributi massimi per le offerte G+S

Contributi per i corsi G+S	Importo di base per ogni monitore G+S necessario secondo l'Allegato 2, CHF	Importo per ora/partecipante ¹⁾ , CHF	Supplemento per le attività polisportive come da art 50 ²⁾
Gruppi di utenti 1, 2, 5	150.00	1.50	100%
Gruppo di utenti 7 (Locale)	500.00	2.00	--
Gruppo di utenti 7 (Regionale)	500.00	4.00	--
Gruppo di utenti 7 (Nazionale)	500.00	6.00	--

Contributi per la partecipazione a competizioni dei corsi G+S del gruppo di utenti 1	Se il corso dura < 30 settimane, forfait unico di CHF	Se il corso dura ≥ 30 settimane, forfait unico di CHF
Numero di gare		
Categoria 1 ³⁾	100.00	200.00
Categoria 1 ³⁾	200.00	400.00
Categoria 1 ³⁾	300.00	600.00

Contributi per i campi G+S		Supplemento per offerte polisportive per i bambini come previsto all'art. 50 ²
Per giornata e partecipante/in CHF	7.00	100 %

- 1) Le ore/partecipante non complete vengono arrotondate.
- 2) Per i gruppi in cui bambini e giovani si allenano insieme il supplemento si calcola solo sulle ore svolte dai bambini.
- 2) Categorie come riportate nell'Allegato 4

Allegato 4
(art. 47)

Categorie delle competizioni in G+S

	Durata del corso	Categoria 1 numero di gare	Categoria 2 numero di gare	Categoria 3 numero di gare
Badminton, atletica leggera, baseball/softball, calcio, ciclismo, corsa d'orientamento, curling, equitazione, ginnastica, ginnastica agli attrezzi, ginnastica artistica, ginnastica e danza, giochi nazionali/lotta svizzera, golf, hockey su ghiaccio, hockey su prato, hornuss, Judo/Ju-Jitsu, karate, lotta, nuoto, pallacanestro, pallamano, pallavolo, pattinaggio su ghiaccio, rugby, scherma, sport acquatici, sport su rotelle, squash, streethockey, tiro sportivo, tchoukball, tennis, tennistavolo, triathlon, unihockey,	< 30 set	2 – 4	5 – 7	≥ 8
	≥ 30 set	4 – 9	10 - 15	16

Nelle discipline sportive alpinismo, arrampicata sportiva, canoismo, canottaggio, vela, sci, sci di fondo, salto con gli sci, sci escursionismo, snowboard e tavola a vela le gare ufficiali cui partecipa un gruppo intero sono considerate ore di corso se il gruppo viene assistito da un monitore G+S e i giovani partecipano regolarmente agli allenamenti.

Indennità per guide alpine con attestato professionale federale e riconoscimento G+S

1. Agli organizzatori viene corrisposto un forfait di massimo Fr. 260.- al giorno per l'impiego di guide alpine con attestato professionale federale, a condizione che:
 - a. siano attivi come monitori G+S nelle discipline alpinismo e sci escursionismo e nelle attività all'aperto della disciplina arrampicata sportiva e abbiano la responsabilità globale per la sicurezza nelle rispettive attività.;
 - b. siano attivi come esperti G+S nella formazione dei quadri delle discipline alpinismo, sci escursionismo e arrampicata sportiva.
2. Nei corsi e campi G+S viene corrisposto un importo forfetario per ogni 45 ore/partecipante. Vengono considerate allo scopo le ore di attività G+S svolte sotto la responsabilità e con la partecipazione di una guida alpina. Le frazioni delle unità di 45 ore vengono arrotondate all'unità superiore.
3. In offerte della formazione dei quadri avviene corrisposta ogni 6 partecipanti un'indennità forfetaria per ogni giorno in cui la guida effettivamente insegna. Le frazioni dell'unità di 6 partecipanti vengono arrotondate all'unità superiore.

Indennizzo per attività G+S con partecipanti affetti da handicap

Agli organizzatori dei campi viene corrisposto un importo forfetario di massimo 100.00 franchi per giorno/monitore.

Agli organizzatori di corsi viene corrisposto un importo forfetario di massimo il 5 per cento del totale calcolato secondo l'Allegato 3.

Contributi per la formazione dei quadri G+S

1 Formazione dei quadri da parte della Confederazione

La Confederazione garantisce ai partecipanti buoni di trasporto per il viaggio a metà prezzo di andata e ritorno verso il luogo del corso validi su tutti i mezzi di trasporto pubblici in seconda classe.

Versa inoltre indennità a norma della legge federale del 25 settembre 1952¹¹ sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG).

2 Formazione dei quadri a cura degli uffici cantonali G+S

- 2.1 La Confederazione versa agli organizzatori i contributi seguenti:
 - 2.1.1 massimo 50 franchi al giorno per ogni partecipante a un corso di formazione o a un modulo di perfezionamento per monitori o coach G+S;
 - 2.1.2 massimo 100 franchi per giorno di corso se nei corsi se di formazione e perfezionamento oltre al numero stabilito viene impiegato almeno un esperto G+S in più.
 - 2.1.3 massimo 100 franchi al giorno per partecipante ai corsi per esperti o ai moduli di perfezionamento per gli esperti a condizione che essi siano stati incaricati dello svolgimento del corso dall'UFSPPO. (artt. 40 cpv. 2 e 41 cpv. 3);
 - 2.1.4 in aggiunta un forfait giornaliero sulla base dell'Allegato 4 per le guide alpine;
- 2.2 La Confederazione mette a disposizione di partecipanti, direzione e personale del corso buoni di trasporto per i viaggi a metà prezzo di andata e ritorno verso il luogo del corso validi su tutti i mezzi di trasporto pubblici in seconda classe.
- 2.3 Se a un'offerta di perfezionamento di un Cantone al cui svolgimento l'UFSPPO è particolarmente interessato si sono iscritte meno di 8 persone, l'ufficio può aumentare il contributo previsto al numero 2.1.1 a massimo 400 franchi per giorno di corso.
- 2.4 Se a moduli di perfezionamento prendono parte persone che non dispongono di esperienze come monitori, per esse non vengono versati contributi. Fanno eccezione i moduli di perfezionamento speciali per persone con un riconoscimento G+S scaduto da più di quattro anni che vogliono reinserirsi nell'attività.
- 2.4 La Confederazione versa le indennità previste nella legge del 25 settembre 1952¹² sulle indennità di perdita di guadagno.

¹¹ RS 834.1

3 Formazione dei quadri organizzata da federazioni sportive e istituzioni ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 OPSpo

La Confederazione versa agli organizzatori i seguenti contributi:

- massimo 50 franchi al giorno per ogni partecipante ai moduli di perfezionamento per i monitori e i coach G+S;
- massimo 100 franchi al giorno per ciascun partecipante ai corsi di formazione e ai moduli di perfezionamento destinati agli esperti a condizione che siano stati incaricati del loro svolgimento dall'UFSPPO (art. 40 cpv. 2 e 41 cpv. 3).

La Confederazione mette a disposizione di partecipanti, direzione e personale del corso buoni di trasporto per i viaggi a metà prezzo di andata e ritorno verso il luogo del corso validi su tutti i mezzi di trasporto pubblici in seconda classe.

Indennità forfetarie alle federazioni nel quadro di G+S

1. L'entità dell'indennità forfettaria per lo sviluppo della disciplina sportiva ai sensi dell'articolo 53 capoverso 1 dipende dal numero delle attività svolte nell'ambito della formazione dei quadri. Essa ammonta al massimo a:

	franchi
a. fino a 250 giorni di formazione/partecipante	3000.–
b. da 251 a 350 giorni di formazione/partecipante	4000.–
c. oltre 350 T giorni di formazione/partecipante	5000.–

2. Le federazioni delle discipline sportive ammesse a titolo provvisorio possono richiedere un'indennità forfettaria di 5000 franchi l'anno al massimo (art. 53 cpv. 2). L'entità del contributo si basa sul numero di corsi e campi svolti nelle rispettive discipline.

